

L.R. n. 14 del 18 marzo 2024

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

Art. 1 Integrazioni della L.R. 28/1986.

1. Il comma 10-bis dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta) è modificato come segue:

- a) dopo la parola "turisti" sono inserite le seguenti: "nonché di loro pertinenze ed accessori, ";
- b) dopo la parola "siano" sono inserite le seguenti: "mantenute nelle medesime piazzole o".

Art. 2 Modifiche della L.R. 29/2001.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria), è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Disciplina della tecnica di pesca denominata "Carpfishing")

1. Nelle acque interne della Regione Calabria è possibile l'utilizzo della tecnica di pesca denominata "Carpfishing".
2. Con regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 30 aprile 2024 su proposta del competente assessore, sono determinate le modalità e i limiti territoriali di esercizio, nel rispetto delle norme generali statali e regionali vigenti in materia, nonché i divieti e gli adempimenti amministrativi necessari anche ai fini delle autorizzazioni alla navigazione delle acque interne, l'accesso agli specchi di acqua e la sosta attraverso le aree circumlacuali."

Art. 3 Modifiche e integrazioni della L.R. 11/2011.

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificato:

- a) al comma 1 dopo la parola "Calabria" sono aggiunte le seguenti: ", in quanto trattasi di attività svolta nell'esercizio delle funzioni di pubblica autorità per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2,";
- b) al comma 2, dopo la parola "locali" sono inserite le seguenti: ", degli atti delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte costituzionale";
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla Giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1."

Art. 4 Integrazione della L.R. 39/2012.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Funzionamento S.T.V.)

1. Nei casi in cui la Regione Calabria è individuata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 19, comma 9-quater, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2023, n. 136, per lo svolgimento della V.I.A. o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., i costi di funzionamento della S.T.V., comprensivi dei compensi per i suoi componenti, sono definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. I compensi di cui al comma 1 non possono superare la somma di 15.000,00 euro annui per ciascun componente e sono finanziati, su base annuale, in misura non superiore al 30 per cento delle tariffe di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 152/2006, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 5 Modifiche e integrazioni della L.R. 9/2023.

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria) è modificato come segue:

a) al comma 2:

1) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile";

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) il sostegno economico delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente a quelle per attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, nel rispetto di criteri e procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile;"

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 Integrazioni dell'articolo 14 della L.R. 22/2023.

1. All'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente per i Parchi marini regionali istituito con l'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati).".

Art. 7 Modifiche e integrazioni della L.R. 25/2023.

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente) è modificata come segue:

a) le parole: "ANPAL Servizi SpA", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Lavoro Italia S.p.A";

b) all'articolo 8:

- 1) al comma 4 dopo la parola "parità" sono inserite le seguenti: ", le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni";
- 2) il comma 7 è abrogato;
- c) dopo la parola "ANPAL", ovunque ricorrente, sono inserite le seguenti: "o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente".

Art. 8 Modifiche e integrazioni della L.R. 39/2023.

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è così modificata e integrata:

- a) al comma 9 dell'articolo 15 le parole: "il 2" sono sostituite dalle seguenti: "l'uno";
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
"4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.";
- c) dopo il comma 6 dell'articolo 36 è inserito il seguente:
"6-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.".

Art. 9 Modifiche e integrazioni della L.R. 45/2023.

1. La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è così modificata:

- a) all'articolo 2 comma 1, lettera f), all'articolo 4 comma 2, lettera c), nella rubrica e nei commi 1 e 5 dell'articolo 7, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, all'articolo 17, comma 4, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 28, commi 5 e 10, all'articolo 38, comma 3, le parole "associazioni di volontariato" sono sostituite dalla seguente: "associazioni";
- b) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "m) associazione o ente animalista o protezionista: associazione o ente iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 117/2017;"

- c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "per i fini della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge";
- d) al comma 5 dell'articolo 6 L.R. n. 45/2023 le parole "le forze dell'ordine e" sono soppresse;
- e) al comma 5 dell'articolo 7 :
- 1) le parole da "emergenza" a: "o di" sono soppresse;
 - 2) dopo la parola "veterinari" sono inserite le seguenti: "e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito, ";
- f) all'articolo 8 :
- 1) al comma 1:
 - 1.1) la parola "È" è sostituita dalle seguenti: "Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) e h)";
 - 1.2) le parole da "di: "a "nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'elenco dei soci dal quale risulta l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a ventimila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale";
 - 2) al comma 2:
 - 2.1) le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'articolazione amministrativa competente in materia di Terzo settore";
 - 2.2) le parole: "lettere da a) a d)," sono soppresse;
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all'articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell'Albo di cui al presente articolo, entro il termine del 31 maggio 2024, decorso il quale sono cancellati di diritto.";
 - 4) al comma 3 le parole "d'ufficio" sono soppresse;
- g) al comma 2 dell'articolo 9 le parole "le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: "i corpi di polizia locale";
- h) al comma 9 dell'articolo 13 le parole da "un collarino" a "giallo" sono sostituite dalle seguenti: "apicectomia auricolare";
- i) al comma 1 dell'articolo 18 le parole da "del regolamento" a "salvo" sono sostituite dalla seguente: "di";
- j) alla fine del comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole "aziende sanitarie competenti, " sono inserite le seguenti: "e dei corpi di polizia locale, ";
- k) nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 37 le parole da "o le" a "smarrimento" sono sostituite dalle seguenti: "e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento";

l) nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 50 :

1) le parole "le forze di polizia, " sono soppresse;

2) alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti parole: ", anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previa intese con le amministrazioni di appartenenza".

Art. 10 Integrazioni della L.R. 62/2023.

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.";

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8));

b) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

c) articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);

d) articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013));

e) articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014));

f) articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale);

g) articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015));

h) articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017))".

Art. 11 Modifiche della L.R. 15/1992.

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), le parole "dal Servizio Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla competente articolazione amministrativa della Giunta regionale".

Art. 12 Modifiche e integrazioni della L.R. 9/2018.

1. Alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:

1) dopo la parola "regionale" sono inserite le seguenti parole: "e iscritte negli appositi elenchi provinciali, di cui all'articolo 13, comma 2, della l.44/1999 e all'articolo 15, comma 4, della L. 108/1996, depositati presso le Prefetture.";

2) dopo la parola "estorsione." è aggiunto il seguente testo: "Il contributo è commisurato al numero di vittime che le organizzazioni dimostrano di avere effettivamente assistito.";

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Premialità per le vittime della criminalità e della violenza di genere)

1. La Regione Calabria, gli enti e organismi strumentali, le aziende e società controllate o partecipate per almeno il 5 per cento del capitale sociale, devono introdurre, nella formulazione di bandi o selezioni per la ricerca di personale, un requisito di premialità, in favore delle vittime della criminalità o della violenza di genere, e per i loro familiari, con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, pari al 10 per cento del parametro numerico finale.";

c) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54

(Giornata contro i rischi del gioco d'azzardo)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce la giornata contro i rischi del gioco d'azzardo, da celebrarsi ogni anno il 28 maggio per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.
2. Gli oneri a carico del bilancio regionale per l'attuazione del comma 1 del presente articolo sono inclusi nel PSLA previsto dall'articolo 4.".

Art. 13 Modifiche dell'articolo 8 della L.R. 8/2023.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative), la parola "intende" è sostituita dalle seguenti: "interpreta nel senso che è".

Art. 14 Modifiche dell'articolo 17 della L.R. 9/1996.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio), dopo le parole: "oggetto di esame", è aggiunto il seguente periodo: "o di un dipendente che abbia svolto le medesime funzioni per almeno cinque anni".

Art. 15 Parcheggio della Cittadella regionale "Jole Santelli".

1. La Regione è autorizzata alla stipula di un Protocollo di Intesa con il Comune di Catanzaro per il completamento e la gestione dell'area destinata a parcheggio sud, asservita alla Cittadella regionale "Jole Santelli".
2. Nell'ambito dei lavori di completamento di cui al comma 1, la Regione si fa carico della spesa occorrente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato al risparmio energetico della sede della Giunta regionale, nel limite massimo di 8.000.000,00 euro.

3. A titolo di partecipazione alle spese di gestione dell'area parcheggio di cui al comma 1, che contempla anche il servizio di navetta da e per gli uffici regionali, la Regione eroga al Comune di Catanzaro, a far data dall'anno di entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico di cui al comma 2, la somma di 200.000,00 euro annui.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, quantificati nella misura massima di 8.000.000,00 euro per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si provvede con le risorse della POR FESR 21-27 AZIONE 2.1.1. Le spese di gestione dell'area parcheggi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e trovano copertura con le risorse derivanti dalla minore spesa per consumi energetici.

Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.